

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 22 LUGLIO 2019

(proposta dalla G.C. 26 febbraio 2019)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente SICARI Francesco ed alla Sindaca APPENDINO Chiara, le Consigliere ed i Consiglieri:

ALBANO Daniela	FORNARI Antonio	MENSIO Federico
AMORE Monica	GIACOSA Chiara	MONTALBANO Deborah
ARTESIO Eleonora	GIOVARA Massimo	NAPOLI Osvaldo
AZZARÀ Barbara	GOSETTO Fabio	PAOLI Maura
BUCCOLO Giovanna	GRIPPO Maria Grazia	POLLICINO Marina
CANALIS Monica	IARIA Antonino	RICCA Fabrizio
CARRETTA Domenico	IMBESI Serena	RUSSI Andrea
CARRETTO Damiano	LAVOLTA Enzo	SGANGA Valentina
CHESSA Marco	LO RUSSO Stefano	TEVERE Carlotta
CURATELLA Cataldo	LUBATTI Claudio	TISI Elide
FASSINO Piero	MAGLIANO Silvio	TRESSO Francesco
FERRERO Viviana	MALANCA Roberto	VERSACI Fabio
FOGLIETTA Chiara		

In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 39 presenti, nonché le Assessore e gli Assessori:
DI MARTINO Antonietta - LAPIETRA Maria - LEON Francesca Paola - ROLANDO Sergio
- SACCO Alberto - SCHELLINO Sonia - UNIA Alberto.

Risultano assenti i Consiglieri: MORANO Alberto - ROSSO Roberto.

Con la partecipazione del Segretario Generale SPOTO dr. Mario.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: DISCIPLINA DELL'ALLESTIMENTO DI SPAZI E STRUTTURE ALL'APERTO SU SUOLO PUBBLICO, O PRIVATO AD USO PUBBLICO, ATTREZZATI PER IL CONSUMO DI ALIMENTI E BEVANDE ANNESSI A LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE. APPROVAZIONE REGOLAMENTO E CONTESTUALE ABROGAZIONE REGOLAMENTI N. 287 E N. 293.

Proposta dell'Assessore Sacco, di concerto con il Vicesindaco Montanari e l'Assessore Rolando, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.

Il Consiglio Comunale, con deliberazione del 1 marzo 2004 (mecc. 2003 08479/016), esecutiva dal 15 marzo 2004, approvava il "Regolamento occupazione del suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors stagionali e continuativi", modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 22 luglio 2005 (mecc. 2005 03893/122) esecutiva dal 9 agosto 2005.

Le prescrizioni tecnico-ambientali, allegate al regolamento stesso, venivano approvate con deliberazione del 15 novembre 2004 (mecc. 2004 02363/115), esecutiva dal 29 novembre 2004, e successivamente modificate ed integrate con deliberazione del Consiglio Comunale approvata il 28 luglio 2008 (mecc 2008 01902/115) esecutiva dall'11 agosto 2008.

Con deliberazione del 4 ottobre 2004 (mecc. 2004 00717/114), esecutiva dal 18 ottobre 2004, il Consiglio Comunale approvava il regolamento che disciplina la realizzazione dei padiglioni uso ristoro, intesi come strutture annesse ad esercizi pubblici di somministrazione su suolo pubblico, o privato con servitù di uso pubblico, che costituiscono volume aggiuntivo adibito all'attività di ristorazione.

L'applicazione della normativa prevista dai sopra citati regolamenti nel corso degli anni ha fatto emergere significativi aspetti di complessità, che hanno determinato la necessità di procedere ad un aggiornamento dei testi in vigore, sia in un'ottica di semplificazione amministrativa, sia al fine di conseguire un armonico inserimento dei manufatti in argomento sul territorio cittadino che tenga conto delle nuove realtà del mercato e delle modifiche normative intercorse, con specifica attenzione agli aspetti di natura paesaggistica, edilizia e igienico-sanitaria.

Preso atto delle esigenze, si sono susseguiti numerosi momenti di confronto, analisi e studio al fine di fornire una soluzione alle criticità emerse attraverso l'aggiornamento della normativa regolamentare, che hanno coinvolto sia le competenti strutture tecniche della Città, sia soggetti esterni, quali la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, l'Azienda Sanitaria Locale e la Regione Piemonte - Direzione Sanità Settore Prevenzione e Veterinaria.

I risultati di tale attività di revisione normativa è stata, altresì, oggetto di confronto con le Associazioni di categoria dei pubblici esercizi di somministrazione, che hanno contribuito alla formulazione dell'impianto regolamentare prospettando le esigenze degli operatori attraverso osservazioni e proposte di integrazione.

Attualmente sono autorizzati come dehors, le installazioni su suolo pubblico, o privato con servitù di uso pubblico, annesse ad esercizi pubblici di somministrazione e costituite da tavoli, sedie, con elementi di copertura (ombrelloni/falda tesa), senza delimitazione o con semplice cordone, ma anche le strutture complesse con coperture fisse e delimitate da elementi verticali aventi altezza non superiore a metri 2,10.

Il rilevante impatto quantitativo e qualitativo dei dehors sul territorio ha imposto la

necessità di una precisazione, sulla scorta della disciplina urbanistica/edilizia più recente nonché alla luce della giurisprudenza che negli anni si è tendenzialmente consolidata, della qualificazione giuridica del provvedimento amministrativo necessario per l'allestimento di spazi e strutture all'aperto su suolo pubblico, o privato ad uso pubblico, attrezzati per il consumo di alimenti e bevande annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione.

Infatti, gli allestimenti in oggetto sono realizzati su spazi ed aree pubbliche a seguito di un provvedimento amministrativo di concessione di occupazione, che si sostanzia nella piena disponibilità dell'area o dello spazio medesimi a favore del singolo, che disciplina gli obblighi e le attività del concessionario connessi all'utilizzazione del suolo o spazio pubblico. Tale provvedimento amministrativo, avendo necessariamente una durata, non è perpetuo, ma è soggetto a rinnovo quinquennale dietro semplice richiesta del concessionario, ed è considerato "precario" perché, in quanto provvedimento di concessione, è passibile di revoca d'ufficio per motivate ragioni di interesse pubblico ovvero per la sopravvenuta necessità di utilizzo dell'area da parte della Città.

Sotto il profilo della normativa edilizia, inoltre, non v'è dubbio alcuno che la realizzazione di manufatti che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee necessiti di un idoneo titolo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e.1, del D.P.R. n. 380/2001.

Stante la vigente normativa e la consolidata giurisprudenza, solo le occupazioni sul suolo pubblico con manufatti "leggeri" (tavolini, sedie, ombrelloni/falda tesa, eventualmente dotati di pedana e ringhiera di sicurezza, avente altezza massima di metri 1,10), possono essere definiti "Dehors" autorizzabili unicamente con il rilascio di concessione amministrativa di occupazione di spazi ed aree pubbliche. Diversamente, per i manufatti definiti, nel Regolamento in oggetto, "Padiglioni", che presentano caratteristiche tecniche più articolate e che sono destinati a soddisfare esigenze che si perpetuano nel tempo, alterando lo stato del territorio circostante, prescindendo dai materiali impiegati, dalla precarietà strutturale e dalla mancanza di fondazioni, è necessaria l'acquisizione del titolo abilitativo edilizio in attuazione delle normative vigenti in materia.

Il nuovo regolamento che si intende approvare e le relative Norme Tecniche (rispettivamente allegati 1 e 2 bis alla presente deliberazione), individuano quindi due tipologie di manufatti, i "Dehors" e i "Padiglioni", raccogliendo in uno strumento normativo organico, le prescrizioni, le indicazioni tecniche, e disciplinando i diversi aspetti essenziali, le procedure, le specifiche progettuali, sempre nel rispetto della legislazione vigente, del P.R.G. e degli strumenti attuativi approvati, i diversi aspetti essenziali, le procedure e le specifiche progettuali in un'ottica complessiva finalizzata a garantire la riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino.

Le indicazioni progettuali e tecniche per la realizzazione di "Dehors" e "Padiglioni" sono contenute nelle "Norme Tecniche" del Regolamento, risultato del lavoro di integrazione, in un unico testo coordinato, dei contributi forniti dai diversi Servizi e delle indicazioni degli Enti

esterni, condotto dal Servizio Trasformazioni Urbane e Qualità degli Spazi: in esso sono dettagliati i criteri di progettazione e di inserimento nel contesto ambientale, storico, viabile, in attuazione delle normative di sicurezza, di edilizia ed igienico-sanitarie, recepiti i pareri di ASL (nota prot. 4106 del 19 ottobre 2018 - Area urbanistica e qualità degli spazi urbani) e Regione Piemonte (nota prot. 4109/8/40/3 del 25 gennaio 2019 - Area Commercio) agli atti.

In conformità ai principi generali di riqualificazione e valorizzazione del paesaggio urbano e dello spazio pubblico, visto l'impatto delle strutture complesse rappresentate dai "Padiglioni", a seguito di un'attenta analisi del territorio, del tessuto edilizio di impianto storico e consolidato, il nuovo Regolamento e le Norme Tecniche sono stati sottoposti al preventivo esame da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino.

Con pareri espressi in data 10 ottobre 2018 (prot. 3983 Divisione Urbanistica), in data 10 dicembre 2018 (prot. 4894 Divisione Urbanistica) e successivo in data 18 febbraio 2019 (prot. 8041 Divisione Commercio) la competente Soprintendenza ha ritenuto utile salvaguardare la Zona Urbana Centrale Storica (ZUCS) dall'insediamento di "Padiglioni", individuando all'interno del perimetro della stessa, le seguenti aree con particolare vocazione turistica in cui sarà consentito realizzare "Padiglioni" sempre nel rispetto dei parametri tecnici di progettazione e previa acquisizione dei pareri specifici della stessa Soprintendenza: Quattro Marzo, Solferino, piazze Paleocapa e Lagrange e piazza Emanuele Filiberto.

All'esterno della ZUCS, la stessa Soprintendenza ha, inoltre, identificato una serie di aree che per le caratteristiche paesaggistico-ambientali e la presenza di valenze architettoniche, devono essere oggetto di puntuale valutazione da parte della stessa e al fine di consentire un migliore coordinamento nella progettazione dei manufatti su aree omogenee può ritenersi possibile il superamento dei vincoli legati alla natura monumentale (articoli 10-12 del D.Lgs. 42/2004) ed alla classificazione in gruppi di edifici, di cui agli articoli 10 e 26 delle Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione (NUEA) del PRG, o a vincoli posti dagli Enti sovraordinati cui fanno riferimento le Norme Tecniche.

I "Dehors", manufatti di tipologia D1 e D2, potranno essere realizzati su tutto il territorio cittadino nel rispetto dei parametri stabiliti dalle "Norme Tecniche" del Regolamento che definiscono, oltre alle caratteristiche delle tipologie ammissibili, una serie di regole di inserimento rispetto allo spazio circostante dettate dal contesto storico e paesaggistico, dalle normative e dai regolamenti vigenti.

I "Padiglioni", ossia i manufatti di tipologia P, potranno essere realizzati sul territorio cittadino ad esclusione delle aree e dei fronti definiti puntualmente all'interno delle "Norme Tecniche" del Regolamento e ad esclusione della Zona Urbana Centrale Storica (ZUCS) come definita dal P.R.G. (in continuità con il Regolamento n. 293 in abrogazione), all'interno della quale sono consentiti, su parere favorevole della competente Soprintendenza, limitatamente ad alcuni ambiti puntualmente individuati.

Per quanto attiene gli inevitabili impatti della disciplina regolamentare in argomento, in

particolare per quanto riguarda l'ampliamento della superficie di somministrazione, rispetto alle norme regolamentari che disciplinano l'attività, si dà atto che con successivi provvedimenti si provvederà all'adeguamento del Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici (n. 329), così come si dovrà provvedere ad adeguare il Regolamento Comunale Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche Cosap (n. 257) per la definizione delle fattispecie in suolo pubblico.

In particolare si renderà necessario introdurre una specifica modalità di determinazione del corrispettivo dovuto a titolo di monetizzazione dei parcheggi per l'ampliamento della superficie di somministrazione in regime di precario edilizio.

Contestualmente all'entrata in vigore del nuovo Regolamento in oggetto, si rende necessario abrogare espressamente il Regolamento n. 287 "Occupazione del suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors stagionali e continuativi" e il Regolamento n. 293 "Disciplina dei padiglioni permanenti ad uso ristoro su suolo pubblico o suolo privato assoggettato ad uso pubblico". Il nuovo Regolamento entrerà in vigore, come previsto dall'articolo 17, il 1 gennaio 2020 in quanto è necessario un periodo transitorio per armonizzare gli aspetti operativi e contabili. Le strutture che non risulteranno più coerenti con l'attuale regolamentazione, potranno regolarizzare gradualmente la propria situazione secondo la disciplina di cui all'articolo 16 (Norme transitorie).

Per quanto concerne la disciplina delle istanze relative a dehors continuativi presentate, ai sensi del Regolamento n. 287 "Occupazione del suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors stagionali e continuativi", nel periodo di vacatio, al fine di non pregiudicare l'efficacia della nuova regolamentazione e di non limitare irragionevolmente l'iniziativa economica privata, occorre stabilire che, dalla data di approvazione della presente deliberazione e sino all'entrata in vigore del nuovo Regolamento inerente la "Disciplina dell'allestimento di spazi e strutture all'aperto su suolo pubblico, o privato ad uso pubblico, attrezzati per il consumo di alimenti e bevande annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione", le concessioni di occupazione di suolo pubblico relative a dehors continuativi ai sensi del Regolamento n. 287 "Occupazione del suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors stagionali e continuativi" sono rilasciate per un periodo complessivo non superiore a tre anni a far data dal giorno del rilascio.

Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento, la presente deliberazione è stata inviata ai Consigli Circostrizionali per la relativa espressione del parere.

Le Circostrizioni 2 e 8 non hanno espresso parere.

Le Circostrizioni 3, 4, 5, 6 e 7 (all. 4, 5, 6, 7, 8 - nn.) hanno espresso parere negativo, attesa la previsione della necessità di titolo edilizio per la realizzazione di "Padiglioni" e il conseguente aumento della superficie di somministrazione autorizzata; la previsione di divieto di realizzazione di "Padiglioni" nella ZUCS e in zone comunque tutelate; la previsione dell'obbligo di conseguimento del titolo edilizio per le strutture attualmente "autorizzate come dehors continuativi"; la previsione di aggravii del

procedimento dovuti alla necessità di avvalersi di professionisti abilitati.

Si ritiene di non dover tenere conto di detti pareri negativi, in quanto per i dehors autorizzati come continuativi, ora classificati come "Padiglioni", trova applicazione il principio generale per il quale occorre un titolo edilizio per realizzare manufatti destinati ad un utilizzo non temporaneo.

Per giurisprudenza costante, la precarietà va esclusa tutte le volte in cui il manufatto stesso è destinato a recare una utilità prolungata e perdurante nel tempo. Nel caso di installazione di padiglioni si produce anche una trasformazione urbanistica, perché viene alterato in modo rilevante lo stato del territorio, senza che rilevino i materiali impiegati, l'eventuale precarietà strutturale e la mancanza di fondazioni, a meno che tali elementi non si traducano in un uso non contingente e limitato nel tempo, con l'effettiva rimozione delle strutture.

Pertanto, stante le normative vigenti e la costante giurisprudenza, la condizione che legittima la realizzazione di un padiglione, in quanto elemento non precario, atteso che è destinato a soddisfare esigenze che si perpetuano nel tempo, e che altera lo stato del territorio circostante è l'acquisizione del relativo titolo abilitativo edilizio.

Di conseguenza, atteso che la realizzazione di un padiglione deve essere assoggettata alla disciplina edilizia, ciò costituisce ampliamento della superficie di somministrazione, che comporta l'automatica necessità di rispettare le vigenti disposizioni regionali in merito al soddisfacimento dei parcheggi, come indicate all'articolo 8, comma 4, della D.G.R. n. 85-13268/2010.

La Circoscrizione 1 (all. 9 - n.) ha espresso parere sfavorevole in quanto la disciplina non appare congruente con le necessità degli operatori commerciali della città, così come rappresentato dalle Associazioni di Categoria, auspicando il prosieguo del confronto con le stesse e della concertazione della regolamentazione in materia.

Si ritiene di poter considerare superato tale parere sfavorevole, dato atto che a seguito di confronto con le Associazioni di Categoria EPAT - ASCOM e FIEPET - CONFESERCENTI sono state concordate le modifiche all'articolato del Regolamento e alle norme tecniche che soddisfano le necessità degli operatori commerciali, prevedendo, previa acquisizione di titolo edilizio, la possibilità di realizzazione in tutto il territorio cittadino, fatte salve le necessarie limitazioni a tutela della corretta visibilità degli edifici e fruibilità degli assi prospettici che storicamente caratterizzano l'architettura e l'urbanistica cittadina, anche di manufatti chiudibili parzialmente, costituenti una sottocategoria dei "Padiglioni" e distinti per avere una delimitazione laterale, costituita da moduli di altezza di metri 1,10 e/o di metri 1,60, e una apertura sul lato posto sul fronte esercizio per almeno 2/3 della lunghezza del lato stesso.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui integralmente richiamate, l'allegato testo del nuovo Regolamento comunale "Disciplina dell'allestimento di spazi e strutture all'aperto su suolo pubblico, o privato ad uso pubblico, attrezzati per il consumo di alimenti e bevande annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione" (all. 1 - n.) e le relative "Norme Tecniche" (all. 2 bis - n.) che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che, dalla data dell'entrata in vigore del suddetto Regolamento, sono contestualmente abrogati il Regolamento n. 287 "Occupazione del suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors stagionali e continuativi" ed il Regolamento n. 293 "Realizzazione padiglioni uso ristoro annessi ad esercizi pubblici su suolo pubblico o privato con servitù di pubblico passaggio";
- 3) di stabilire che, dalla data di approvazione della presente deliberazione e sino all'entrata in vigore del nuovo Regolamento inerente la "Disciplina dell'allestimento di spazi e strutture all'aperto su suolo pubblico, o privato ad uso pubblico, attrezzati per il consumo di alimenti e bevande annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione", le concessioni di occupazione di suolo pubblico relative a dehors continuativi ai sensi del Regolamento n. 287 "Occupazione del suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors stagionali e continuativi" sono rilasciate per un periodo complessivo non superiore a tre anni a far data dal giorno del rilascio;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell'impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 3 - n.);
- 5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSORE AL COMMERCIO,
LAVORO, CONTRATTI E APPALTI,
AFFARI LEGALI
F.to Sacco

IL VICESINDACO

F.to Montanari

per L'ASSESSORE AL BILANCIO,
TRIBUTI, PERSONALE E PATRIMONIO

F.to Montanari

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE SERVIZIO PUBBLICITÀ
E SUOLO PUBBLICO

F.to Conigliaro

LA DIRIGENTE SERVIZIO
ATTIVITÀ ECONOMICHE E DI SERVIZIO
- SUAP - PIANIFICAZIONE COMMERCIALE

F.to Vitrotti

LA DIRIGENTE SERVIZIO
TRASFORMAZIONI URBANE
E QUALITÀ DEGLI SPAZI

F.to Pochettino

IL DIRIGENTE DI AREA MOBILITÀ

F.to Serra

IL DIRIGENTE DI AREA VERDE

F.to Palermo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per IL DIRETTORE FINANZIARIO

La Dirigente Delegata

F.to Gaidano

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di Regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Artesio Eleonora, Canalis Monica, Carretta Domenico, Fassino Piero, Foglietta Chiara, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Montalbano Deborah, Napoli Osvaldo, Ricca Fabrizio, Tisi Elide, Tresso Francesco

PRESENTI 26

VOTANTI 26

FAVOREVOLI 26:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovana Massimo, Gosetto Fabio, Grippo Maria Grazia, Iaria Antonino, Imbesi Serena, Lo Russo Stefano, Malanca Roberto, Mensio Federico, Paoli Maura, Pollicino Marina, Russi Andrea, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di Regolamento, ai sensi di legge.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Artesio Eleonora, Canalis Monica, Carretta Domenico, Fassino Piero, Foglietta Chiara, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Montalbano Deborah, Napoli Osvaldo, Ricca Fabrizio, Tisi Elide, Tresso Francesco

PRESENTI 26

VOTANTI 26

FAVOREVOLI 26:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Gosetto Fabio, Grippo Maria Grazia, Iaria Antonino, Imbesi Serena, Lo Russo Stefano, Malanca Roberto, Mensio Federico, Paoli Maura, Pollicino Marina, Russi Andrea, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:

allegato 1 [Testo coordinato con gli emendamenti approvati, ai sensi articolo 44 comma 2 del Regolamento Consiglio Comunale] - allegato 2 bis - allegato 3 - allegato 4 - allegato 5 - allegato 6 - allegato 7 - allegato 8 - allegato 9.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Roux

IL PRESIDENTE

Sicari
